

## ART 1

### (Finalità)

1. La Regione Calabria promuove l'attività motoria e sportiva quale strumento fondamentale per garantire e attuare il diritto alla salute, favorire il benessere psico-fisico dell'individuo, per realizzare la prevenzione in ambito sanitario e la terapia di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato l'effetto benefico scaturito dalla pratica di attività fisica strutturata sotto la supervisione di personale qualificato.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate:

a) attraverso le "Palestre Salute", idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso una procedura di accreditamento nelle quali deve essere fornito adeguato supporto - mediante l'esercizio fisico - a tutte le persone che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici per la propria salute;

b) l'istituzione della "Settimana regionale dello sport", iniziativa rivolta ai giovani di età scolare, avente come obiettivo la valorizzazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva;

3. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. a, lett. b, sono garantite tramite l'assegnazione di specifiche funzioni ai direttori generali dell'azienda sanitaria provinciale.

## Art 2

### (Palestre Salute)

1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle Palestre Salute.  
2. La struttura della Palestra della Salute deve essere obbligatoriamente dotata di personale medico adeguatamente formato. Le attività fisiche devono svolgersi sotto il controllo di un laureato magistrale in Scienze motorie con specifico indirizzo, nell'ambito di idonei programmi denominati "Percorsi e Palestre salute".

3. In attuazione dell'art 1 comma 3, l'istanza di accreditamento dei Percorsi e delle Palestre salute di cui all'articolo 2, comma 1, è presentata all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.

4. Le Aziende Sanitarie Provinciali devono obbligatoriamente verificare il rispetto dei requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature sportive.

5. Le Aziende Sanitarie Provinciali svolgono i controlli sui requisiti previsti per lo svolgimento delle attività fisiche nelle strutture accreditate, in particolare i controlli vertono sui requisiti previsti per lo svolgimento delle attività motorie finalizzate alla prevenzione in ambito sanitario.

6. E' istituito presso il Dipartimento regionale competente, in forma telematica, il registro regionale delle Palestre Salute senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

7. I requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonché il rilascio della procedura di accreditamento, e i requisiti per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 6, sono stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione, acquisito il parere vincolante della commissione consiliare competente.

### **ART 3**

(Settimana regionale dello sport e del benessere)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) è istituita la Settimana regionale dello sport e del benessere.

2. La settimana regionale dello sport e del benessere garantisce l'implementazione dell'offerta formativa a disposizione delle istituzioni scolastiche, in materia di cultura e pratica dello sport, e conoscenze delle discipline finalizzate al benessere psico-fisico.

3. L'istituzione della Settimana di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto dell'autonomia scolastica, con la partecipazione di enti ed associazioni di promozione sportiva, previa deliberazione della Giunta regionale recante indicazioni sul periodo di svolgimento della Settimana dello sport e del benessere, individuando periodi differenti per ogni città della Regione.

### **Art 4**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000 per ciascun esercizio 2017 – 2019 si provvede con le risorse allocate nel Programma U.06.01, capitolo U5202011101, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli esercizi successivi, si provvede nel limite delle risorse autonome disponibili con la legge di approvazione del bilancio regionale e con leggi di stabilità di accompagnamento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**ART 5**  
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.